

ENTE PER GLI STUDI
MONETARI, BANCARI E FINANZIARI
LUIGI EINAUDI



“VERSO UN SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO EUROPEO?”

Enrica Boldrini
David Pitaro

Oneri impliciti
del coinvolgimento
delle banche
negli adempimenti fiscali

Quaderni di Ricerche

numero 37

ENTE PER GLI STUDI
MONETARI, BANCARI E FINANZIARI
LUIGI EINAUDI

Quaderni di Ricerche
numero 37

“VERSO UN SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO EUROPEO?”

Enrica Boldrini **Oneri impliciti**
David Pitaro **del coinvolgimento**
 delle banche
 negli adempimenti fiscali

Enrica Boldrini: Banca d'Italia, Servizio Rapporti Fiscali
David Pitaro: Banca d'Italia, Servizio Rapporti Fiscali

Il saggio, pubblicato in questo numero dei Quaderni, è stato realizzato nell'ambito della ricerca: "*Verso un sistema bancario e finanziario europeo?*" promossa dall'Ente nel 1999, con la presidenza del professor Tancredi Bianchi.

La ricerca, coordinata dal professor Marco Onado, ha come fine l'individuazione delle strategie competitive delle banche nell'ambito dell'Unione Europea, tenendo in considerazione aspetti e conseguenze sia dell'adozione di una moneta unica sia dell'irreversibile processo d'integrazione dei mercati monetari e finanziari.

Il progetto si articola in cinque sottoprogetti diretti da: Marcello De Cecco e Giangiacomo Nardozi, Giancarlo Forestieri, Marco Onado, Francesco Cesarini, Pierluigi Ciocca.

Il lavoro di Enrica Boldrini e David Pitaro si inserisce nel sottoprogetto "Le politiche pubbliche" diretto da Pierluigi Ciocca.

Informazioni sulla struttura del progetto di ricerca e sui partecipanti ai sottoprogetti sono disponibili sul sito: www.entelugieinaudi.it.

La ricerca è stata interamente finanziata da alcune aziende di credito. Il finanziamento, versato attraverso l'Associazione bancaria italiana, è pervenuto da: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino, Banca Popolare di Novara, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Cassa di Risparmio di Firenze, Dexia Crediop, Fondazione CAB, IntesaBci, Monte dei Paschi di Siena, Sanpaolo IMI, UniCredito Italiano.

SOMMARIO

1. Nota metodologica	pag.	7
1.1 Gli obiettivi del lavoro	”	7
1.2 La metodologia utilizzata	”	8
2. Il coinvolgimento delle banche italiane negli adempimenti fiscali: una visione d'insieme	”	10
2.1 La riscossione dei tributi e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali	”	10
2.2 L'applicazione del prelievo alla fonte sui proventi finanziari	”	10
2.3 La rilevazione e la comunicazione di dati al Fisco	”	11
2.4 Le remunerazioni e l'apparato sanzionatorio	”	12
3. Il confronto comparato	”	13
I La riscossione dei tributi e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali	”	13
II L'applicazione del prelievo alla fonte sui proventi finanziari	”	13
III La rilevazione e la comunicazione di dati al Fisco	”	15
IV Le remunerazioni e l'apparato sanzionatorio	”	17
V L'impatto delle attività svolte per il Fisco sui costi e sull'organizzazione interna delle banche	”	17
4. Conclusioni	”	19
5. Appendice: tavola sugli <i>Oneri fiscali impliciti delle banche: un confronto comparato</i>	”	21

1. Nota metodologica¹

1.1 Gli obiettivi del lavoro

La ricerca è volta a rilevare, in un'ottica comparata, l'impatto sulle banche degli oneri fiscali impliciti originati dal coinvolgimento di tali intermediari nell'assolvimento degli adempimenti tributari. Si considerano oneri fiscali impliciti quelli sostenuti dalle banche in relazione a tutti gli adempimenti imposti dal Fisco, fatta eccezione per quelli effettuati in qualità di contribuente (presentazione delle dichiarazioni fiscali, pagamento delle imposte, ecc.) e per quelli svolti per conto dei propri dipendenti e collaboratori. I Paesi oggetto dell'indagine sono: Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito².

Lo studio analizza la variabile costi esclusivamente sotto il profilo qualitativo, utilizzando come parametri di riferimento il numero, la tipologia e l'ampiezza delle attività svolte dalle banche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa fiscale.

La rilevazione quantitativa non rientra fra gli obiettivi dell'analisi svolta, anche in considerazione della difficoltà, per le banche, di quantificare le spese direttamente riferibili agli adempimenti fiscali diversi da quelli effettuati nella veste di ordinario contribuente, astraendole dal contesto dell'operatività complessiva dell'intermediario e dalle sinergie che si creano nello svolgimento di altre attività amministrative che comunque comportano il sostenimento di costi. Tali difficoltà sembrano assumere maggiore rilevanza nella determinazione dei costi dei processi più che nella rilevazione dei costi delle risorse umane impiegate³.

¹ D. Pitaro è autore dei paragrafi 1, 3 e 4; E. Boldrini del paragrafo 2. Il presente lavoro riflette esclusivamente le opinioni degli autori e non impegna in alcun modo l'Istituto di appartenenza. Gli Autori ringraziano il dr. A. Grassi e il dr. F. Borselli per la collaborazione.

² Tra i Paesi ricompresi nella ricerca figurava originariamente anche la Spagna, successivamente esclusa per carenza di informazioni.

³ Analoghe considerazioni sulla difficoltà delle banche italiane di quantificare gli oneri connessi agli adempimenti fiscali sono contenute in Alworth J. e Violi R. (1998) "Il costo del capitale delle banche italiane: 1985 - 1996" in I. Angeloni (a cura di) *Nuovi orizzonti del sistema bancario italiano*, Il Mulino, 1999.

1.2 La metodologia utilizzata

L'indagine è basata sulle risposte a un questionario inviato alle associazioni bancarie dei Paesi esteri analizzati⁴. La scelta di affidare la compilazione del questionario alle associazioni estere di categoria risponde a esigenze organizzative, che hanno suggerito di stabilire contatti con un interlocutore unico per ciascun Paese. Peraltro, il metodo adottato consente di ottenere informazioni che riflettono la situazione complessiva del comparto e di evitare, soprattutto nei Paesi caratterizzati da un'elevata concentrazione bancaria, di ricevere, da parte delle banche, risposte qualitativamente carenti o parziali, per ragioni di riservatezza dei dati richiesti.

Il questionario si articola in **cinque aree di indagine**, di seguito sinteticamente illustrate:

- I. Il ruolo delle banche nella **riscossione dei tributi** e nella **trasmissione delle dichiarazioni fiscali** presentate dai contribuenti. In questo ambito, per riscossione s'intende il meccanismo di incasso dei pagamenti dei tributi dovuti dai contribuenti (imposte sui redditi, IVA ecc.), di rilascio di quietanze liberatorie e di versamento all'Erario delle somme introitate.
- II. L'intervento delle banche nell'**applicazione del prelievo alla fonte sui proventi finanziari** erogati nella veste di intermediario che interviene nell'operazione. Non sono considerati gli obblighi di ritenuta e versamento che le banche assolvono per l'erogazione di interessi e dividendi su titoli propri; in tali circostanze le banche sono, infatti, equiparabili a ogni altro emittente. Ai fini della valutazione degli oneri fiscali impliciti, non si tiene conto dei casi in cui la banca effettua il prelievo alla fonte in nome e per conto dell'emittente sulla base di accordi privatistici.
- III. Gli adempimenti, a carico delle banche, riguardanti **la rilevazione e la comunicazione al Fisco di dati** relativi all'erogazione di proventi finanziari e alle transazioni con l'estero. Sono state richieste informazioni sulla tipologia dei dati da acquisire, sui casi in cui sussiste l'obbligo di rilevazione, sulla periodicità dell'attività di *reporting* al Fisco.

⁴ Per la sola Irlanda, il questionario è stato compilato dalle Autorità fiscali locali, in collaborazione con la Banca Centrale irlandese.

- IV. I meccanismi premianti e disincentivanti nello svolgimento dei compiti descritti nelle precedenti aree. Sono state rilevate informazioni sul sistema delle **remunerazioni** corrisposte dal Fisco per lo svolgimento delle attività in esame e sull'**apparato sanzionatorio** previsto per le violazioni di tali obblighi.
- V. L'ultima area di indagine riguarda l'**impatto delle attività** delle prime tre aree **sui costi e sull'organizzazione interna delle banche**. Le domande, sempre di carattere qualitativo, sono state articolate in maniera da rilevare la dinamica degli adempimenti richiesti, i fattori produttivi (personale, sistemi informativi, ecc.) maggiormente utilizzati per lo svolgimento delle attività, la tipologia di compito che richiede il più intenso utilizzo di mezzi, l'eventuale ricorso a forme di *outsourcing*.

La valenza indicativa dei risultati ottenuti risente della circostanza che gli adempimenti previsti dalla normativa tributaria si possono affiancare ad altri obblighi stabiliti da disposizioni non fiscali (antiriciclaggio, trasparenza bancaria, ecc.) che, pur non essendo oggetto della presente ricerca, richiedono la creazione e la gestione di archivi di dati; ciò, ovviamente, determina costi di acquisizione e manutenzione dei processi informativi oltre che spese di personale. In presenza di tali circostanze, la quota di costo imputabile alla variabile fiscale andrebbe ridotta in modo da tenere conto delle altre funzioni assolte dai processi "*multi-purpose*" e delle sinergie nell'utilizzo delle risorse umane.

Infine, è opportuno rammentare che un'indagine di tipo qualitativo, come quella in esame, incorpora inevitabilmente elementi di valutazione propri dei soggetti che hanno elaborato le risposte ai questionari.

2. Il coinvolgimento delle banche italiane negli adempimenti fiscali: una visione d'insieme

Le banche italiane intervengono in tutte le aree di attività illustrate nella nota metodologica. Una sintesi degli adempimenti fiscali oggetto della ricerca, svolti dalle banche domestiche, è riportata di seguito.

2.1 La riscossione dei tributi e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali

Le banche operano come sportelli per l'incasso dei tributi di maggiore rilievo (Irpeg, Irpef, IVA, ecc.), attestando nei confronti dei contribuenti l'importo e la data del versamento effettuato e assumendosi la piena responsabilità del riversamento al Fisco. Esse provvedono poi a comunicare a un'apposita "struttura di gestione" le necessarie informazioni sulle somme riscosse.

Le banche svolgono altresì il servizio di ricezione delle principali dichiarazioni fiscali dei contribuenti, ai quali rilasciano ricevuta liberatoria. Le dichiarazioni raccolte sono trasmesse in via telematica al Fisco.

Le due attività sopra descritte assumono carattere facoltativo per le banche, che possono prestare i predetti servizi dietro compenso, aderendo alle apposite convenzioni stipulate dall'A.B.I. con l'Amministrazione finanziaria. Essendo tali attività svolte su base contrattuale e non in forza di obblighi di legge, non possono essere incluse tra i fattori che generano oneri fiscali impliciti.

2.2 L'applicazione del prelievo alla fonte sui proventi finanziari

Gli adempimenti delle banche riguardano il prelievo alla fonte su tutte le tipologie di proventi finanziari: dividendi, interessi e *capital gains*.

Per i dividendi le banche sono responsabili dell'applicazione di un'imposta sostitutiva in relazione alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli. Per gli interessi le banche applicano, tra l'altro, un'imposta sostitutiva nei confronti dei soggetti "nettisti" (persone fisiche residenti e alcuni soggetti non residenti) in relazione alle obbligazioni emesse dallo Stato e dagli altri "grandi emittenti" nazionali. Per i *capital gains* su partecipazioni sociali non

qualificate, in caso di opzione da parte del contribuente per il regime del risparmio amministrato o di quello gestito, le banche sono responsabili dell'applicazione di un'imposta sostitutiva, tenendo anche conto delle minusvalenze.

Di norma, i regimi sopra descritti riguardano le persone fisiche non imprenditori e i soggetti non residenti. Questi ultimi, tuttavia, sono esenti da tassazione sugli interessi da obbligazioni emesse dallo Stato e dai "grandi emittenti" e sui *capital gains*, a condizione che risiedano in un Paese che consenta un adeguato scambio di informazioni e che non figurino nella lista dei "paradisi fiscali"; ai fini dell'esenzione il non residente deve fornire un'apposita dichiarazione alla banca. Tuttavia, l'esenzione per i *capital gains* dei non residenti è incondizionata se relativa a titoli quotati.

2.3 *La rilevazione e la comunicazione di dati al Fisco*

Le banche sono tenute a rilevare e a segnalare al Fisco dati relativi al pagamento delle rendite finanziarie. Per gli interessi vi è l'obbligo di segnalare i dati identificativi dei soggetti non residenti ai quali non è stato operato il prelievo alla fonte. Per i *capital gains* le banche devono segnalare i dati del percettore relativamente ai proventi erogati senza applicazione del prelievo alla fonte (regime di tassazione in dichiarazione); non devono comunque essere segnalati i *capital gains* non imponibili in capo a soggetti non residenti. Per i dividendi, l'obbligo di comunicazione si ha nel caso di: opzione, da parte del contribuente, per la tassazione progressiva in dichiarazione senza applicazione delle ritenute alla fonte; corresponsione di dividendi a non residenti se vi è applicazione della minore aliquota di ritenuta prevista da un trattato.

Le banche hanno altresì l'obbligo di rilevare e segnalare periodicamente all'Amministrazione finanziaria i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, titoli o certificati di serie o di massa di importo superiore a 10.329,14 euro effettuati per conto o a favore di persone fisiche residenti e altri soggetti assimilati (disciplina del cosiddetto "monitoraggio fiscale"). I dati da rilevare riguardano le generalità e il codice fiscale del soggetto che effettua l'operazione nonché la data, la causale e l'importo del trasferimento e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2.4 Le remunerazioni e l'apparato sanzionatorio

In relazione agli adempimenti illustrati, le banche ricevono una remunerazione diretta esclusivamente per la riscossione dei tributi e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali, mentre per l'applicazione e il versamento di ritenute alla fonte o di imposte sostitutive beneficiano solo di alcuni giorni di disponibilità delle somme trattenute, dal momento che il versamento avviene normalmente nel mese successivo a quello di prelievo. Una remunerazione indiretta, in termini di giorni di valuta, è prevista anche per il servizio di riscossione dei tributi. Non esistono obblighi di remunerazione da parte del contribuente.

Per tutte le irregolarità sostanziali che vengono commesse nell'adempimento dei compiti descritti sussiste un articolato apparato sanzionatorio, anche penale, che negli ultimi anni è stato reso meno oneroso.

3. Il confronto comparato

Di seguito si forniscono i risultati del confronto comparato suddivisi nelle cinque aree di indagine. Una visione d'insieme è fornita nella tavola in appendice.

I La riscossione dei tributi e la trasmissione delle dichiarazioni fiscali

Dal confronto si rileva che in nessuno dei Paesi esaminati è previsto l'obbligo, per le banche, di riscuotere i tributi dovuti dai contribuenti (imposte sul reddito, IVA, ecc.) o di trasmettere al Fisco le dichiarazioni fiscali dei contribuenti stessi⁵. Pertanto, le attività trattate in quest'area di indagine non generano oneri fiscali impliciti.

Nei Paesi esteri la riscossione dei tributi si sostanzia per lo più in un trasferimento di fondi all'Erario delle somme versate dai clienti. L'operazione si configura come una semplice transazione di sportello, esercitata nell'ambito della normale attività bancaria, dove gli intermediari agiscono in nome e per conto dei clienti senza rilascio di alcuna quietanza liberatoria e assunzione di responsabilità nei confronti del Fisco.

II L'applicazione del prelievo alla fonte sui proventi finanziari

Il grado di coinvolgimento delle banche nell'attività di applicazione delle ritenute assume intensità diversa secondo l'apparato impositivo del Paese di residenza. L'eterogeneità riscontrata tra i sistemi di tassazione degli Stati analizzati comporta quindi una sostanziale difformità del livello degli adempimenti a carico delle banche.

L'esame comparato viene condotto facendo riferimento ai principi cardine comuni che regolano l'imposizione delle attività finanziarie. Si distingue quindi in base al percettore (residente o non residente) e al tipo di reddito generato (interessi, dividendi e *capital gains*).

Va premesso che, tra i Paesi osservati, il Lussemburgo costituisce un'anomalia, considerato che le banche non sono tenute a operare alcun prelievo alla fonte sui proventi finanziari, se non per quelli erogati nella

⁵ In Italia tali attività sono svolte volontariamente su base contrattuale (cfr. paragrafo 2).

veste di emittenti dei titoli. Le comparazioni che seguono non riguardano quindi tale Paese.

1) Soggetti residenti

In tutti gli Stati - a eccezione dei Paesi Bassi, dove vige un sistema di tassazione sostanzialmente di tipo patrimoniale - si registra un elevato grado di coinvolgimento delle banche nelle attività di prelievo delle ritenute su interessi e dividendi corrisposti a soggetti residenti. All'estero è praticamente assente l'intervento sui *capital gains*. In particolare:

- a) per gli interessi, in tutti gli Stati, eccetto i Paesi Bassi, le banche hanno il compito di prelevare e versare le ritenute. In alcuni di essi, tuttavia, l'obbligo di prelievo alla fonte è circoscritto a specifiche fattispecie: in Irlanda le banche applicano una ritenuta (cd. DIRT) esclusivamente sugli interessi dei "depositi rilevanti"; in Belgio vi è una "ritenuta d'ingresso" applicata sui soli interessi di fonte estera; in Francia la ritenuta si applica esclusivamente nei confronti delle persone fisiche che hanno optato per la ritenuta alla fonte a titolo definitivo;
- b) nel caso dei dividendi, il coinvolgimento delle banche appare molto più limitato rispetto a quello sugli interessi. A eccezione dell'Italia e del Belgio (peraltro, per quest'ultimo, esclusivamente per i dividendi di fonte estera) non vi è un obbligo normativo di applicazione della ritenuta. In Irlanda e nei Paesi Bassi il prelievo è effettuato dalle banche solo qualora operino come *paying agent* per conto di altre società, in base ad accordi privatistici;
- c) in merito ai *capital gains*, l'Italia è l'unico Paese a prevedere obblighi di calcolo e applicazione della ritenuta alla fonte a carico delle banche. Negli altri Stati che pure stabiliscono l'imponibilità delle plusvalenze non è previsto alcun intervento delle banche.

Con riferimento alla rilevanza dello *status* giuridico del percettore (persona fisica o società) ai fini del prelievo alla fonte, un distinto trattamento è previsto in Irlanda, Italia, Regno Unito e Francia; nessuna differenziazione è presente in Germania e Belgio.

2) Soggetti non residenti

Contrariamente a quanto osservato per i soggetti residenti, le banche sono coinvolte in misura nulla o molto limitata nell'applicazione

delle ritenute alla fonte sui proventi finanziari nei confronti dei non residenti. Ciò deriva dalla circostanza che le normative fiscali nazionali prevedono, per la maggior parte dei proventi finanziari percepiti da soggetti esteri, l'esclusione o l'esenzione condizionata (residenza in Paesi a fiscalità non privilegiata e/o in Paesi con i quali è stata stipulata una convenzione). La dimostrazione dello *status* di non residente avviene producendo apposita certificazione (come in Italia e in Irlanda), ovvero utilizzando le “*know your customer rules*” del sistema bancario nazionale (come in Germania). In particolare:

- a) per gli interessi, alcuni Stati (Germania e Paesi Bassi) prevedono un'esenzione generale da ritenute a favore dei soggetti non residenti. In Belgio, il prelievo sugli interessi di fonte estera (l'unico contemplato) assume la veste di una “ritenuta d'ingresso” volta all'accertamento dei redditi esteri dei soggetti residenti; tale ritenuta non ha pertanto ragione di essere applicata ai non residenti. In Italia, Francia, Irlanda e Regno Unito l'esenzione riguarda la maggior parte delle tipologie di interessi;
- b) nel caso dei dividendi, l'obbligo di ritenuta da parte della banca è previsto solo in Italia e in Francia, in quanto nessuno Stato - come già anticipato nella parte riguardante i residenti - prevede un prelievo da parte degli intermediari nel pagamento di tali proventi. Per il Belgio non vi è applicazione della ritenuta, atteso quanto precisato al precedente punto a). Tra i due Stati (Irlanda e Paesi Bassi) che effettuano la ritenuta unicamente nella veste di *paying agent* in base ad accordi privatistici, solo i Paesi Bassi applicano la ritenuta anche ai soggetti non residenti;
- c) con riguardo ai capital gains, l'assenza di un obbligo di ritenuta alla fonte deriva non solo dalla circostanza che tali proventi sono, in genere, esclusi o esenti per i non residenti, ma anche dal fatto che in nessun Paese, eccetto l'Italia, è comunque previsto che le banche operino un prelievo alla fonte sulle plusvalenze.

III La rilevazione e la comunicazione di dati al Fisco

Va ribadita, anche in tale area, la peculiarità del Lussemburgo, per il quale non risulta alcun obbligo di rilevazione e/o *reporting* di dati all'Amministrazione finanziaria. Le comparazioni che seguono non riguardano pertanto tale Paese.

In tutti i Paesi, eccetto l'Irlanda, vi è l'obbligo di rilevazione di dati per il pagamento delle rendite finanziarie. I dati riguardano il singolo percettore e la rilevazione ricomprende sia l'entità dei redditi (di fonte interna ed estera) sia i dati identificativi dell'investitore. In generale, la rilevazione dei dati non si sostituisce alla tassazione ma si affianca a essa; un'eccezione è rappresentata dall'Italia, dove vige, in linea di principio, un regime di alternatività tra il prelievo definitivo alla fonte e la segnalazione nominativa del percettore. L'ambito di applicazione della rilevazione è più ampio in Germania, in Francia e in Italia, dove riguarda tutti i contribuenti, ed è più contenuto in Belgio e nei Paesi Bassi, dove riguarda solo i residenti; in una situazione intermedia si posiziona il Regno Unito, dove l'obbligo di rilevazione è previsto sia per i residenti sia per i non residenti, ma in maniera selettiva: la segnalazione per i soggetti esteri avviene limitatamente a quelli residenti in alcuni Paesi (in linea di principio quelli che consentono lo scambio di informazioni) contenuti in un'apposita lista, nella quale figurano tutti gli Stati della UE. I Paesi Bassi sono gli unici a prevedere una *de minimis rule*: l'obbligo di rilevazione scatta solo per interessi e dividendi superiori a 11 Euro nonché per conti bancari e portafogli di titoli con saldo di fine anno superiore a 500 Euro. Obblighi di comunicazione periodica al fisco dei dati rilevati sono previsti in Italia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. I dati sono invece solo tenuti a disposizione, ma non trasmessi al Fisco, in Belgio e in Germania. Altre circostanze che esimono dall'obbligo di rilevazione e/o comunicazione sono presenti in Italia (*capital gains* percepiti in regime amministrato o gestito) e nel Regno Unito (erogazione di dividendi di fonte interna); nessuna esimente è invece prevista nei Paesi Bassi e in Francia.

La rilevazione e/o trasmissione di dati per le operazioni con l'estero è presente, oltre che in Italia, in Belgio, Irlanda e Francia. Tuttavia, in Belgio e in Irlanda tali obblighi non assumono la forma del "monitoraggio fiscale" italiano, né sono improntati al principio della capillarità della rilevazione; gli adempimenti informativi discendono dalla necessità di garantire la possibilità di accertamento per specifiche fattispecie impositive. In Francia e in Belgio la comunicazione al Fisco avviene solo su richiesta dello stesso, mentre in Irlanda, dove viene rilevata la sola apertura di conti all'estero, la comunicazione all'Autorità fiscale ha cadenza periodica. In Belgio la rilevazione dei dati non è dettata da specifiche disposizioni fiscali, ma costituisce un obbligo tributario indiretto ai fini dell'imposta sulle successioni: essa permette di

fornire informazioni al Fisco relativamente ai redditi generati all'estero; tuttavia, in virtù del segreto bancario vigente in Belgio, la comunicazione di tali dati avviene esclusivamente su richiesta del Fisco e limitatamente a casi particolari. Considerato che in Belgio la possibilità di tale richiesta sembra, in concreto, piuttosto remota, la rilevazione dei dati sulle transazioni sembra essere più dettata dalla necessità di assolvere agli obblighi generali di contabilità e di trasparenza che da ragioni fiscali.

IV Le remunerazioni e l'apparato sanzionatorio

Considerato che le banche dei Paesi esaminati svolgono obbligatoriamente solo le attività indicate nelle aree II (prelievo alla fonte sui proventi finanziari) e III (rilevazione e/o comunicazione di dati al Fisco), le comparazioni che seguono riguardano solo tali attività e non si riferiscono comunque al Lussemburgo, ove non si svolge alcuna delle attività in esame.

In nessun Paese è prevista una remunerazione da parte dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente a fronte dell'obbligo, per le banche, di operare il prelievo alla fonte sui proventi finanziari erogati e/o di comunicare al Fisco i dati riguardanti le rendite finanziarie o le transazioni con l'estero.

L'unica forma di ristoro rilevata nella generalità degli Stati riguarda la possibilità di versare le ritenute effettuate dopo un certo "lag temporale" rispetto al momento del prelievo. Essa costituisce una remunerazione indiretta per le banche, nella misura in cui tali intermediari fruiscono della disponibilità finanziaria delle imposte prelevate per un certo lasso di tempo (il versamento deve essere comunque effettuato entro il mese successivo a quello di riferimento).

La rilevanza attribuita al rispetto di tali obblighi da parte di tutti i Paesi è testimoniata dall'uniforme presenza di sanzioni in caso di inadempimento.

V L'impatto delle attività svolte per il Fisco sui costi e sull'organizzazione interna delle banche

Circa la definizione dell'ambito del confronto comparato in quest'area, valgono le medesime considerazioni preliminari contenute nella precedente area IV, con eccezione dell'Italia, che non è stata ricompresa nel confronto sui costi per mancanza di dati.

E' opportuno sottolineare, come già accennato nella nota metodologica, che si è riscontrata una certa difficoltà nella compilazione delle risposte relative all'area dei costi. Difficoltà ascrivibile, con buona probabilità, all'assenza di sistemi strutturati di misurazione e monitoraggio dei costi degli adempimenti fiscali nei Paesi considerati. In particolare, al quesito riguardante l'impatto di tali costi sugli oneri amministrativi, è stata fornita risposta solo da parte dell'Irlanda e del Regno Unito, che, peraltro, hanno segnalato un'incidenza medio-bassa.

Nell'ultimo decennio si è avvertito un *trend* di crescita degli adempimenti fiscali delle banche, fatta eccezione per il Belgio, che denota una certa stabilità. Gli adempimenti diventati progressivamente più impegnativi e onerosi sono, in Germania e in Irlanda, l'applicazione delle ritenute sui proventi finanziari, mentre in Francia, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, la rilevazione e/o la comunicazione di dati al Fisco. Tali attività sono, per ciascuno dei Paesi, anche quelle che richiedono il maggior utilizzo di personale.

In tutti i Paesi, a eccezione dell'Irlanda, gli adempimenti sono svolti per la maggior parte con l'ausilio di sistemi informatici, che costituiscono sempre la tipologia di risorsa più costosa. A un cospicuo utilizzo dell'informatizzazione si accompagna, in Germania, Francia e Paesi Bassi, un incremento del personale impiegato. In nessun Paese, a eccezione della Francia, è fatto uso dell'*outsourcing*.

4. Conclusioni

Dall'analisi condotta emerge una sensibile difformità tra i rilevanti adempimenti tributari posti a carico delle banche italiane e i più modesti obblighi che fanno capo agli intermediari degli altri Stati. L'Italia è, in sostanza, il Paese dove l'Amministrazione finanziaria fa maggiormente leva sulla "terziarizzazione" degli adempimenti nei confronti delle banche.

Si osserva che in nessun Paese le banche svolgono obbligatoriamente il servizio di trasmissione al Fisco delle dichiarazioni o la riscossione dei tributi (area I). Le attività svolte per conto dell'Autorità fiscale consistono unicamente nell'applicazione del prelievo alla fonte sui proventi finanziari (area II) nonché nella rilevazione e nella comunicazione di dati all'Amministrazione finanziaria (area III). Fa eccezione il Lussemburgo, la cui situazione è diametralmente opposta a quella italiana: l'intervento delle banche per conto del Fisco, nel Granducato, è pressoché nullo.

Va sottolineato che l'applicazione del prelievo alla fonte sui redditi di capitale è, in alcuni Paesi (Irlanda e Belgio), spesso demandata al soggetto emittente dei titoli, riducendo in tal modo il grado di intervento delle banche. Inoltre, contrariamente a quanto avviene per i proventi percepiti dai soggetti residenti, le banche sono coinvolte in misura nulla o comunque limitata nell'applicazione delle ritenute nei confronti dei non residenti. Con l'eccezione dell'Italia, nessuna attività di prelievo è svolta sui *capital gains*.

Per quanto riguarda gli adempimenti informativi, si registra una generale tendenza alla rilevazione di dati nella corresponsione di proventi finanziari, non sempre seguita da un'attività di *reporting* al Fisco. Minori appaiono gli obblighi informativi per le transazioni con l'estero (cd. "monitoraggio fiscale"), previsti per una vasta tipologia di transazioni solo in Italia, in Francia e in Belgio.

In genere, non è contemplata alcuna forma di remunerazione per le attività svolte obbligatoriamente a favore dell'Amministrazione finanziaria. Per l'applicazione delle ritenute alla fonte, tuttavia, le banche usufruiscono di una remunerazione indiretta costituita dalla disponibilità finanziaria delle imposte trattenute fino al momento del riversamento al Fisco. Ancorché non vi sia alcun compenso per l'attività di rilevazione

e/o comunicazione delle informazioni, al fine di valutare il reale onere del servizio, si deve tenere conto dei casi in cui i dati non vadano reperiti solo per ragioni fiscali ma siano già disponibili nell'ambito dell'esercizio dell'attività bancaria, così come vanno considerate le sinergie con eventuali altri obblighi di tenuta dei dati in capo alle banche (antiriciclaggio, trasparenza bancaria, ecc.).

La rilevanza attribuita al rispetto degli adempimenti da parte di tutti i Paesi è testimoniata dall'uniforme presenza di sanzioni in caso di inadempimento.

Va rammentato che, essendo la complessa questione della rilevazione quantitativa dei costi fuori del campo d'indagine di questo lavoro, le considerazioni espresse nel confronto comparato assumono una validità relativa tra i Paesi analizzati e non danno indicazioni assolute sul livello dei costi. Tuttavia, è comunque possibile esprimere alcune considerazioni sulla rilevanza del fenomeno. Fatta eccezione per il Lussemburgo, gli oneri fiscali impliciti sono presenti in tutti i Paesi analizzati, anche se con diversa intensità. In Italia il fenomeno appare più marcato; un'incidenza medio-alta si registra in Francia e un'incidenza media si rileva in Belgio, Germania e Regno Unito; infine, un peso medio-basso si riscontra in Irlanda e nei Paesi Bassi. In conclusione, il fenomeno, anche se non può essere definito come una peculiarità italiana, sembra assumere dimensioni rilevanti soprattutto all'interno del nostro ordinamento e, in misura più contenuta, in Francia.

5. Appendice: tavola sugli *Oneri fiscali impliciti delle banche: un confronto comparato*

	ITA	FRA	BEL	GER	UK	IRL	NED	LUX
I) Riscossione tributi e trasmissione dichiarazioni¹								
Intervento nella riscossione dei tributi	SI	SI	SI	SI	SI	nd	SI	SI
Intervento nella riscossione dei tributi con assunzione di responsabilità	SI	NO	NO	NO	NO	nd	NO	NO
Intervento nell'invio delle dichiarazioni fiscali	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
II) Prelievo sui proventi finanziari								
1) Soggetti residenti								
Applicazione di ritenute sugli interessi	SI	SI ²	SI ³	SI	SI ⁴	SI ⁵	NO	---
Applicazione di ritenute sui dividendi	SI	NO	SI ⁶	NO	NO	NO ⁷	NO ⁷	---
Calcolo e applicazione delle imposte sui capital gains	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	---
Tassazione delle rendite finanziarie di tutti i contribuenti	NO	NO	SI	SI	NO	NO	---	---
2) Soggetti non residenti								
Applicazione di ritenute sugli interessi	NO ⁸	NO ⁸	NO	NO	NO ⁸	NO ⁸	NO	NO
Applicazione di ritenute sui dividendi	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO ⁷	NO
Calcolo e applicazione delle imposte sui capital gains	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
III) Rilevazione-comunicazione dati al Fisco								
1) Pagamento rendite finanziarie								
Rilevazione analitica su entità dei redditi e identità del percettore	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	NO
Rilevazione dati su identità quale compito aggiuntivo rispetto alla tassazione	NO	nd	SI	SI	SI	---	SI	---
Rilevazione dati su identità per redditi di fonte sia interna che estera	SI	SI	SI	SI	SI	---	SI	---
Rilevazione dati su identità per tutti i contribuenti	SI	SI	NO ⁹	SI	NO ¹⁰	---	NO ⁹	---
Obbligo di comunicazione periodica al Fisco	SI	SI	NO	NO	SI	---	SI	---
Obbligo di rilevazione nominativa anche per i soggetti non residenti	SI	SI	NO	SI	SI	---	NO	---
Presenza di un limite inferiore nell'obbligo di rilevazione e/o comunicazione	NO	NO	NO	NO	NO	---	SI	---
Presenza di casi in cui l'obbligo di comunicazione non sussiste	SI	NO	---	---	SI	---	NO	---
2) Operazioni con l'estero								
Rilevazione dati su operazioni con l'estero	SI	SI ¹¹	SI	NO	NO	SI ¹²	NO	NO
Obbligo di comunicazione periodica al Fisco	SI	NO	NO	---	---	SI	---	---
Presenza di un limite inferiore nella rilevazione dati	SI	SI	NO	---	---	NO	---	---
IV) Remunerazioni e sanzioni								
Remunerazione diretta o indiretta per intervento nella riscossione tributi	SI	---	---	---	---	---	---	---
Remunerazione per il servizio di trasmissione delle dichiarazioni	SI	---	---	---	---	---	---	---
Remunerazione per applicazione e versamento imposte su rendite finanziarie	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	---
Remunerazione per rilevazione e comunicazione dati su rendite finanziarie	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	---
Remunerazione dal Fisco per rilevazione e comunicazione dati su operazioni con l'estero	NO	NO	NO	---	---	NO	---	---
Presenza di remunerazioni indirette per adempimenti su rendite finanziarie	SI	SI	SI	SI	SI	nd	SI	---
Sanzioni per intervento nella riscossione dei tributi	SI	---	---	---	---	---	---	---
Sanzioni per intervento nell'invio delle dichiarazioni fiscali	SI	---	---	---	---	---	---	---
Sanzioni per applicazione e versamento ritenute su rendite finanziarie	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---
Sanzioni per rilevazione e comunicazione dati sui contribuenti	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	---

	ITA	FRA	BEL	GER	UK	IRL	NED	LUX
V) Impatto degli adempimenti sull'organizzazione interna e sui costi								
Aumento degli adempimenti fiscali degli intermediari	nd	SI	NO	SI	SI	SI	SI	NO
Adempimento in cui si è registrata la maggiore variazione	nd	Info-Rite	---	Rite	Info	Rite	Info	---
Adempimento che richiede il maggior impiego di risorse umane	nd	Info	nd	Rite	nd	Rite	Info	nd
Incremento di personale per svolgere gli adempimenti	nd	SI	nd	SI	NO	nd	SI	nd
Terziarizzazione delle attività	nd	SI	NO	NO	NO	NO	NO	nd
Informatizzazione degli adempimenti	nd	SI	SI	SI	SI	NO	SI	nd
Impatto degli adempimenti sui costi (Alto - Medio - Basso - Irrilev.)	nd	nd	nd	nd	Medio	Basso	nd	Irrilev.
Attività più onerosa in termini di costi	nd	Info	nd	Rite	Info	nd	Info	---
Risorsa con maggior peso in termini di costi (Personale - Sisinfo)	nd	Sisinfo	Sisinfo	Sisinfo	Sisinfo	Sisinfo	Sisinfo	---

NOTE

- ¹ In nessuno dei Paesi esaminati le banche svolgono per obbligo di legge le attività di riscossione dei tributi e di trasmissione al Fisco delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti; laddove tali attività sono effettuate, vengono svolte su base volontaria. L' inclusione nella tabella di tali attività, che non determinano oneri fiscali impliciti, è volta esclusivamente a fornire un quadro organico, che ricomprenda i risultati di tutte le 5 aree di indagine oggetto del presente lavoro.
- ² La ritenuta si applica esclusivamente nei confronti delle persone fisiche residenti che hanno optato per la ritenuta alla fonte a titolo definitivo.
- ³ Si applica unicamente una "ritenuta d'ingresso" sugli interessi di fonte estera.
- ⁴ La ritenuta si applica esclusivamente nei confronti delle persone fisiche residenti.
- ⁵ Si applica una ritenuta (cd. DIRT) unicamente sugli interessi dei "depositi rilevanti".
- ⁶ Si applica unicamente una "ritenuta d'ingresso" sui dividendi di fonte estera.
- ⁷ Il prelievo è effettuato dalla banca esclusivamente qualora essa operi come "paying agent" per conto della società erogante.
- ⁸ L'esenzione riguarda la maggior parte delle tipologie di interessi.
- ⁹ La rilevazione dei dati riguarda solo i residenti.
- ¹⁰ La rilevazione dei dati riguarda i residenti e i non residenti in paesi elencati in un'apposita lista (in linea di principio, i paesi che consentono lo scambio di informazioni).
- ¹¹ La rilevazione dei dati riguarda esclusivamente le transazioni verso l'estero.
- ¹² La rilevazione dei dati riguarda esclusivamente l'apertura di conti all'estero.

LEGENDA

- Rite** = imposizione sulle rendite finanziarie;
Info = rilevazione-comunicazione dati;
Sisinfo = sistemi informativi;
--- = non rilevante;
nd = non disponibile.